



Rivista N°: 2/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 19/05/2020

AUTORE: Fabrizio Politi*

LA PROSTITUZIONE NON È UN DIRITTO FONDAMENTALE ED È UN'ATTIVITÀ ECONOMICA IN CONTRASTO CON LA DIGNITÀ UMANA. LA SENT. N. 141 DEL 2019 E LA “SOSTANZA DELLE COSE”

Sommario: 1. L'oggetto del giudizio di costituzionalità: i reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione. - 2. L'approccio di diritto comparato. L'esame delle legislazioni di risposta alla prostituzione. - 3. La prostituzione non è un diritto fondamentale tutelato dall'art. 2 Cost. - 4. La prostituzione in quanto attività economica. Il limite della tutela della dignità umana ex art. 41 Cost. - 5. La “sostanza delle cose”.

1. L'oggetto del giudizio di costituzionalità: i reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione.

Nella sentenza n. 141 del 2019¹ la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi (non sulla legittimità della prostituzione, attività – come noto – in sé non vietata nel nostro ordinamento giuridico, ma) sulla conformità a Costituzione dei reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione².

* Ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli studi dell'Aquila

1 - Già oggetto di molteplici riflessioni: v., senza pretesa di esaustività, R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *forumcostituzionale.it*, (26 novembre 2019); A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, n. 1/2018; A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in *forumcostituzionale.it*, (20 giugno 2019); C.P. GUARINI, *La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protetta” dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, 176 ss.; M. PICCHI, *La legge Merlin dinnanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 14/2019 della Corte costituzionale*, in *forumcostituzionale.it*, (8 settembre 2019); P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *dirittifondamentali.it*, 2020, n. 1 (8 gennaio 2020).

2 - Più precisamente, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*) «nella parte in cui configura come

L'impianto argomentativo della pronuncia si caratterizza, da un lato, per la scelta di affrontare la questione di costituzionalità prendendo le mosse da un inquadramento di diritto comparato delle discipline di contrasto alla (o comunque di regolamentazione della) prostituzione e, dall'altro lato, per la sensibilità ("costituzionalmente fondata") dimostrata nei confronti di un fenomeno caratterizzato da un'intrinseca condizione di debolezza e di vulnerabilità delle persone coinvolte.

Le argomentazioni del giudice *a quo* (e delle parti private)³ avevano messo in gioco numerose considerazioni che, prendendo le mosse da una (asserita) "riqualificazione sociale" del fenomeno della prostituzione (ritenuta espressione della libertà sessuale della persona e dunque fondata sull'art. 2 Cost.), giungevano a sostenere l'incostituzionalità dei reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione in quanto di impedimento all'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.).

La Corte, chiamata ad esprimersi sul significato odierno della prostituzione e, in particolare, in merito al rapporto fra prostituzione "libera" e principio di autodeterminazione del singolo (con le conseguenziali riflessioni in merito alla sussistenza o meno di una violazione della dignità umana ed ai limiti della libertà di iniziativa economica), costruisce un itinerario argomentativo particolarmente significativo, giacché "prende posizione" (con considerazioni valoriali) nei confronti del fenomeno della prostituzione ed elabora risposte non apodittiche, né inadeguate a domande tutt'altro che semplici.

Nell'ordinanza di rimessione si prospettavano molteplici violazioni (da parte delle disposizioni legislative impugnate) di diversi articoli della Costituzione, violazioni che possono essere riunite in due questioni di massima: da un lato la violazione degli artt. 2, 3, e 41 Cost., per la lesione della libertà di autodeterminazione del singolo e della libertà di iniziativa economica di chi intenda svolgere attività di prostituzione; dall'altro lato, la violazione degli artt. 13, 25 e 27 Cost. con riguardo alla lesione dei principi di offensività e di determinatezza della fattispecie di reato⁴. Le riflessioni del giudice *a quo* prendevano le mosse dalla constatazione di un mutamento del "fenomeno sociale della prostituzione professionale", ritenuta oggi basata sul "principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana". E tale libertà si esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro». Pertanto

illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 Cost.

3 - Le parti private giungevano, nelle rispettive argomentazioni, ad esiti paradossali, venendo a configurare chi favorisce la prostituzione come una sorta di "soccorritore" in quanto "agevolatore" dell'attività economica di chi si prostituisce!

4 - Con riguardo al difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie del favoreggiamento, la Corte ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 44 del 1964; ord. n. 98 del 1964), «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice ... di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato ...; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore pre-cettivo» (sent. n. 25 del 2019; sentt. n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004).

l'attività di prostituzione, qualora svolta "volontariamente e consapevolmente"⁵, verrebbe a configurarsi quale "diritto costituzionalmente protetto". Ed il "fondamento costituzionale" della libertà di prostituzione, a sua volta, diviene "criterio di giustificazione" delle attività di reclutamento e di favoreggiamento della stessa. Conseguenzialmente la perseguibilità penale delle attività di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione viene a porsi in contrasto con gli indicati parametri costituzionali⁶.

E così si pone una prima chiave di lettura della vicenda che ci occupa, caratterizzata dal tentativo di edulcorare un fenomeno oggettivamente triste (quale quello della prostituzione) e - per questa strada - di legittimare l'attività - non di chi esercita la prostituzione, ma - di coloro che si arricchiscono sfruttando chi la esercita. Infatti, nella questione di costituzionalità, la "riabilitazione" (o la "sopravalutazione") nella considerazione sociale dell'attività delle *escort* è funzionale a giustificare l'attività di sfruttamento delle stesse. Prendendo le mosse dalla indiscussa premessa secondo cui la prostituzione non è vietata, ed aggiungendo che la stessa sarebbe diventata socialmente accettata (forse anche *chic* nel fenomeno delle *escort*)⁷, il giudice *a quo* afferma che la prostituzione sarebbe espressione della libertà sessuale della persona ed esercizio della libertà economica. Da tali premesse discende che il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione non possono essere configurati come reati dal legislatore.

Proprio in questa conclusione è ravvisabile lo "spostamento di fuoco" compiuto nell'itinerario argomentativo seguito dal giudice *a quo*: la dignità di chi si prostituisce (tutelata dalla legge che punisce le attività di sfruttamento) diventa strumento di giustificazione dell'attività di quanti si arricchiscono sulla prostituzione altrui. E la pronuncia in esame merita apprezzamento perché in essa la Corte costituzionale risponde alle prospettate questioni operando una chiara scelta di valore, nella direzione di sostegno di chi si trova in condizioni di debolezza e lo fa guardando in faccia alla realtà, alla "sostanza delle cose"⁸.

5 - Nell'ordinanza di rimessione preliminarmente si afferma la necessità di distinguere ("almeno") tre distinti "fenomeni di prostituzione": la prostituzione «per costrizione», la prostituzione «per necessità» e la prostituzione «consapevole, volontaria e professionale», frutto di libera scelta del soggetto che decide di vendere il proprio corpo per denaro: "una prostituzione di lusso" o agiata, esercitata nel chiuso «di private e talora sontuose dimore». È in quest'ultimo raggruppamento che si collocherebbe il fenomeno delle *escort*. Ed anche la Corte costituzionale sottolinea che il problema ovviamente non riguarda la prostituzione "forzata" o la tratta a fini di sfruttamento sessuale: ipotesi nelle quali è l'esigenza di tutela della persona a reclamare in modo indiscutibile l'intervento punitivo.

6 - Il giudice *a quo* prende le mosse dalla constatazione che gli imputati avevano «organizzato incontri con *escort* occasionalmente o professionalmente dedite alla prostituzione»: dovendosi intendere per «*escort*», secondo «la più comune e consolidata accezione del termine», «*l'accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile anche a prestazioni sessuali*», con esclusione, quindi, delle forme di esercizio della prostituzione a carattere coattivo o «necessitato da ragioni di bisogno».

7 - Quali "libere prostitute professionali", il cui "reclutamento" si collocherebbe all'interno del «libero incontro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta».

8 - L'espressione "sostanza delle cose" è utilizzata proprio dalla Corte costituzionale (v. *infra*).

2. L'approccio di diritto comparato. L'esame delle legislazioni di risposta alla prostituzione.

La Corte costituzionale affronta le prospettate questioni di costituzionalità riconoscendo la problematicità del fenomeno della prostituzione (fenomeno che “impegna da sempre il legislatore penale”)⁹ e svolgendo, in una prospettiva diacronica, un esame di diritto comparato delle diverse discipline del fenomeno.

Da tale esame emergono due opposte strategie di disciplina della prostituzione: da un lato la visione del c.d. “modello regolamentarista” (basato sulla libertà di praticare la prostituzione e di fruire del servizio sessuale) in cui lo Stato regola l'esercizio della prostituzione al solo scopo di prevenire “pericoli in essa insiti”¹⁰; dall'altro lato le discipline che, in ragione delle “ricadute negative” sul piano individuale e sociale¹¹, mirano a contrastare la prostituzione e che vengono dalla Corte suddivise in tre distinti modelli: il “modello proibizionista”, il “modello neo-proibizionista”, ed il “modello abolizionista”. In ognuno di questi modelli la prostituzione è destinataria di una disciplina di “disfavore”, diversamente calibrata a seconda di chi si decida di punire: entrambe le parti del “contratto sessuale” (c.d. modello proibizionista) o solo il cliente (c.d. modello neo-proibizionista)¹² oppure (c.d. modello abolizionista)¹³ perseguire soltanto le c.d. “condotte parallele” alla prostituzione (ossia i comportamenti dei terzi che entrano in relazione con la persona che esercita tale attività o favorendola o traendone utili).

Nell'impianto argomentativo della pronuncia, la ricostruzione dei modelli di contrasto alla prostituzione svolge un ruolo fondamentale perché (di fronte alla “semplificante” ricostru-

9 - La Corte sottolinea che la prostituzione (quale “effettuazione di prestazioni sessuali verso corrispettivo, di norma in modo abituale e indiscriminato”) costituisce “un tema fra i più problematici per il legislatore penale” e di cui l'analisi storico-comparatistica offre “un'amplessissima gamma di risposte differenziate”.

10 - Secondo tale impostazione, la prostituzione volontaria è vista come un'attività economica lecita a tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e generatrice di ordinari diritti economici e sociali (nonché di doveri fiscali) in capo a quanti la esercitano (legislazioni c.d. “neo-regolamentariste” adottate da Olanda, Germania, Austria e Svizzera).

11 - Le politiche di lotta alla prostituzione mettono l'accento su tali ricadute: dalla lesione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili alla lesione della dignità umana; dalla lesione della salute (individuale e collettiva) alla lesione dell'ordine pubblico (in ragione delle attività illecite frequentemente associate alla prostituzione).

12 - Nelle più recenti politiche “neo-proibizioniste” è penalmente sanzionato anche il cliente che è ritenuto anch'egli causa dello sfruttamento del soggetto debole. Questo modello, a sua volta, si divide in una versione più “temperata”, in cui il “consumatore” è punito solo quando acquisti servizi sessuali da una persona vittima di prostituzione forzata (così Regno Unito, *Policing and Crime Act* del 2009; la direttiva 2011/36/UE, concernente «la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime», invita gli Stati membri a valutare se prevedere come reato l'utilizzo di servizi oggetto di sfruttamento, qualora l'agente sia a conoscenza che la persona è vittima di tratta) ed in una versione “radicale” in cui il cliente è punito sempre (c.d. “modello nordico”: Svezia, altri Paesi del Nord Europa, Francia). Il ricorso a tale modello è visto con favore nella Risoluzione del Parlamento UE del 26.2.2014, su «sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per la parità di genere».

13 - La Corte costituzionale ricorda che anteriormente alla l. n. 75/1958 la disciplina italiana della materia era ispirata al modello del c.d. “regolamentarismo classico”, basato sul sistema delle «case di tolleranza» (ed in cui la prostituzione era un'attività sottoposta a controllo di polizia, oggetto di rigida e capillare regolamentazione contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). La Corte sottolinea che «Dietro la patina di tolleranza, si celava una legislazione orientata alla “ghettizzazione”: confinate all'interno delle “case chiuse”, schedate e sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in condizioni di avvillimento e degrado, nonché in situazione di sfruttamento e di sottomissione al tenentario della “casa”».

zione operata dal giudice *a quo* e dalle parti private) consente di riacquistare una maggiore complessità e problematicità che mostra il “significato profondo” delle scelte del legislatore. E così la Corte riconosce che il modello abolizionista (di cui la legge Merlin è attuazione)¹⁴ muove dal principio secondo cui la prostituzione costituisce un'attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano, «le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali». L'obiettivo finale (eliminazione della prostituzione) deve essere raggiunto (non punendo la persona dedita alla prostituzione, perché in tal modo si finirebbe per colpire la vittima del sistema sociale, ma) mediante la rimozione delle cause sociali della prostituzione e reprimendo le attività ad essa collegate (le c.d. “condotte parallele”: l'induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o il favoreggiamento)¹⁵.

L'analisi di diritto comparato dimostra che il quadro costituzionale invocato dal giudice *a quo* (artt. 2, 3 e 41 Cost., per quanto riguarda il primo profilo; artt. 13, 25 e 27 Cost., con riguardo al principio di offensività del reato e del principio di determinatezza del reato) va in una direzione esattamente opposta a quella indicata nell'ordinanza di rimessione. Le due fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione altrui rientrano nella lista dei comportamenti incriminati, in ragione della strategia della politica abolizionista che mira a fare “terra bruciata” attorno alla prostituzione, vietando qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione).

L'esame dei modelli di contrasto al (o comunque di disciplina del) fenomeno della prostituzione, se - come detto - serve alla Corte per iniziare a disarticolare lo schema argomentativo costruito dall'ordinanza di rimessione, è funzionale anche ad indicare la possibilità – costituzionalmente fondata – di differenti approcci a tale fenomeno. Ed infatti la Corte evidenzia che sia le soluzioni riferibili al c.d. modello “abolizionista”, sia quelle proprie del c.d. modello “neo-proibizionista” sono state ritenute, nei diversi Paesi, conformi a Costituzione dai rispettivi tribunali costituzionali.

Sullo sfondo di tale riflessione rimane aperta la domanda circa una possibile “indifferenza” della Costituzione repubblicana fra le diverse strategie di regolamentazione della prostituzione (la cui scelta sarebbe dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore) o l'esistenza di un *favor* (se non di una vera e propria necessità) costituzionale nei confronti di uno degli illustrati modelli (o, in senso negativo, un disfavore verso un determinato modello; al riguardo v. *infra* par. 5).

3. La prostituzione non è un diritto fondamentale tutelato dall'art. 2 Cost.

14 - A questo proposito va segnalata l'importanza (nella motivazione della sent. n. 141 del 2019) anche della citazione degli interventi registrati nei lavori preparatori della legge Merlin in quanto altamente significativi della valenza di “affrancamento” rivestita da tale legge (v. *infra*, par. 5).

15 - La Corte ricorda che in tale direzione opera la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1949, alla quale l'Italia ha aderito il 18.1.1980, depositando il relativo strumento sulla base dell'autorizzazione rilasciata con legge 23 novembre 1966, n. 1173.

Secondo il giudice *a quo*, la prostituzione (frutto di scelta libera e spontanea) rientrerebbe nella libertà di autodeterminazione sessuale, ascrivibile al novero dei diritti fondamentali della persona umana (art. 2 Cost.). Di qui la “evidente frizione” tra l'art. 2 Cost. e le norme censurate, che, punendo penalmente condotte di terzi che si risolvono in comportamenti strumentali rispetto all'estrinsecazione della libertà sessuale dell'interessato, impediscono a quest'ultimo (o rendono comunque più difficile) il pieno godimento della stessa.

Nell'ordinanza di rimessione sono individuate due distinte accezioni della libertà sessuale: in senso negativo (quale diritto della persona a non essere sottoposta ad atti sessuali senza il suo libero consenso) ed in senso positivo, come diritto del soggetto a porre in essere una qualsiasi pratica sessuale in modo autodeterminato e non lesivo di interessi altrui. In questa seconda accezione, rientrerebbe anche il compimento di atti sessuali “a scopo di lucro”. Ed è nell'esercizio di tale diritto che andrebbe collocata anche la possibilità per l'interessato di utilizzare la “intermediazione” di terzi. Conseguenzialmente la normativa vigente si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 2 Cost., anche con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) giacché pone una disciplina deteriore nei confronti del “libero professionista del sesso”. Il giudice *a quo* chiede dunque la depenalizzazione dei reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione, facendo leva sul principio di autodeterminazione della persona che si prostituisce.

Per la Corte costituzionale invece, la disciplina legislativa in esame è conforme ai valori costituzionali in quanto funzionale ad assicurare una rete di protezione a tutela di chi si prostituisce, in ragione del fatto che la scelta di prostituirsi non è mai completamente ed autenticamente “libera”. Replicando allo schema argomentativo proposto dal giudice *a quo*, la Corte compie l'affermazione centrale nella ricostruzione della motivazione della sentenza: “ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, *questo non cambia la sostanza delle cose*”. E la “sostanza delle cose” è la realtà di un mondo caratterizzato da soprusi e da sfruttamento.

A questo proposito, va rilevato che è difficile non vedere che la depenalizzazione di tali reati costituirebbe un grande regalo soprattutto alle forme di criminalità organizzata (con il paradosso per cui la tutela della persona che si prostituisce viene utilizzata per depenalizzare pratiche di sfruttamento) e alla industria del sesso. Ma, aldilà di tale ordine di riflessioni, è proprio la tutela della persona che si prostituisce il punto centrale della questione. Appare evidente come l'idea di autodeterminazione posta a fondamento della questione di legittimità costituzionale finisca per lasciare l'individuo “isolato” (e quindi anche “facile preda”) nei confronti delle dinamiche del mondo circostante. Bisogna invece ricordare che l'art. 2 Cost. pone senz'altro l'accento sulla persona (e sulla dimensione pre-statuale dei diritti), ma anche sulla forte connessione esistente fra i diritti inviolabili ed il principio di solidarietà giacché, nella dimensione della Costituzione repubblicana, la persona non è intesa isolatamente ma immersa

in un mondo di relazioni¹⁶ ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Nella sent. n. 141 del 2019, la Corte sottolinea la “stretta connessione” esistente fra l’art. 2 Cost. (che collega i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà) e l’art. 3, secondo co., (che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana»): «I diritti di libertà sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali». La Corte ricorda così il significato più profondo del costituzionalismo contemporaneo, «ispirato all’idea che l’ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma deve adoperarsi per lo sviluppo degli stessi» in quanto strumento di affrancamento e di realizzazione della persona¹⁷. Questa è la visione dei padri costituenti, che trova esplicitazione anche nel dibattito registrato in Assemblea costituente ed a questo proposito piace ricordare l’immagine utilizzata da Aldo Moro (nel dibattito su progetto di Costituzione) quando affermava la volontà di costruire uno “Stato dal volto umano ... uno Stato umano”¹⁸.

La riflessione sulla dignità umana, quale «valore centrale» attorno al quale ricostruire l’intero quadro dei diritti costituzionali, ha condotto la dottrina ad una ricerca sulla nozione della stessa che ha ricevuto, negli anni, molteplici definizioni: «principio costituzionale supremo»¹⁹, «principio giuridico supremo»²⁰, «principio supremo indisponibile

16 - Per specifici approfondimenti si permette di rinviare a F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 2018 (e dottrina ivi citata).

17 - Per una articolata ed approfondita ricostruzione v. P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Giappichelli, Torino, 2006; V. BALDINI, “*Che cosa è un diritto fondamentale*”. *La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi*, in *dirittifondamentali.it*, 2016, n. 1 (15 giugno 2016), ricorda (pag. 17) che “Il catalogo dei diritti fondamentali condensa l’espressione formale ed articolata della primazia dell’istanza personalista, assunta a Bene supremo e principio ispiratore dell’intero ordinamento giuridico statale, in una dimensione che va oltre quella della libertà soltanto negativa ma richiede l’impegno attivo dello Stato nella realizzazione di quei diritti sociali, attraverso cui favorire il pieno ed effettivo sviluppo della persona (art. 2 Cost.). Come caratteri del nuovo *Menschenbild* costituzionale tali diritti operano a presidio dell’integrità degli interessi individuali”; v. anche Id. *Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell’integrazione sociale nello stato multiculturale*, in *Dirittifondamentali.it*, 2017 (22 maggio 2017).

18 - A. MORO, *Intervento all’Assemblea Costituente. Seduta del 13 marzo 1947* (Seguito della discussione del progetto di Costituzione), sottolineava che “se lo Stato è - com’è certamente - una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell’uomo e del mondo. ... Divisi — come siamo — da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un’elementare, semplice idea dell’uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri”. E Moro individuava nei primi articoli della Costituzione “i pilastri” su cui è fondato “il nuovo Stato italiano ...: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano”.

19 - K. STERN, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, vol. III, 1, Verlag C.H. Beck, München, 1998, 20; v. già G. DÜRIG, *Sub Art. 1*, par. 1, in T. MAUNZ, G. DÜRIG, *Grundgesetz Kommentar*, Verlag C.H. Beck, München, 1958, 9.

20 - E. BENDA, *Die Menschenwürde*, in *Handbuch des Verfassungsrechts*, a cura di E. Benda, W. Maihofer, H.V. Vogel, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1994, 161 ss.

dell'ordinamento»²¹ oppure indicata come «promessa comune di riconoscimento reciproco» e, in quanto tale, posta a fondamento dell'intero ordinamento²². E così, in particolare nella dottrina tedesca²³, si sono contrapposte una concezione della dignità umana intesa come «particolare qualità o proprietà che è concessa all'individuo dal suo creatore o dalla natura» (*Mitgifttheorie*, o «teoria della dote») contrapposta ad una concezione della stessa intesa come «prestazione della soggettività umana» (*Leistungstheorie*, o «teoria della prestazione»)²⁴.

21 - K. HESSE, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Müller, Heidelberg, 1991, 51.

22 - H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1999, 645 ss.: «La promessa di riconoscimento reciproco fa divieto di permettere all'interno del patto l'umiliazione degli uomini. Questo divieto può e deve essere letto anche democraticamente, nel senso che nessuno di noi per principio deve potersi elevare sugli altri. La promessa reciproca di riconoscerci come membri aventi la stessa dignità, esclude di conseguenza che si riconosca in via di principio a qualcuno il permesso di privare un altro individuo – per qualsiasi motivo – di questo *status*».

23 - Per H. HOFMANN, *op. cit.*, 623-624, non bisogna assegnare alla dignità umana carattere normativo o «un contenuto teorico definito» essendo preferibile limitarne il significato «a ciò che nella prassi è ovvio, dunque a ciò che secondo un convincimento generale potrebbe comunque valere se questo articolo non esistesse affatto» (in tal senso, ad es., P. LERCHE, *Verfassungsrechtliche Aspekte der Gentechnologie*, in *Rechtsfragen der Gentechnologie*, a cura di R. Lukes e R. Scholz, Köln, Heymanns, 1986, 88 ss.) giacché in tale modo viene ridotto «il pericolo che la società, attraverso astrazioni filosofiche o teologiche, si accentri su una sola direzione». Nella dottrina italiana, l'attenzione alla «forte carica normativa» della dignità umana è in R. BIFULCO, *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Scritti in memoria di L. Paladin*, vol. I, Jovene, Napoli, 2004, 217 ss.; F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel diritto costituzionale europeo*, in S.P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005, 618, che, pur riconoscendo la «gravosità» di ogni tentativo volto ad assoggettare la dignità umana a «processi di astrazione e sistemazione dogmatica», sottolinea «l'importanza normativa di tale formula»; V. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Dirittifondamentali.it*, 2013, sottolinea (pag. 18) la «generale difficoltà di inquadramento di tale valore entro le maglie strette di un preciso assioma dogmatico». P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio di libertà" nella cultura costituzionale europea*, in *Id.*, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino, 2010, 77 ss.; *Id.*, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Giappichelli, Torino, 2018, in particolare pp. 236 ss., che magistralmente colloca la riflessione sulla dignità umana all'interno del più generale svolgimento delle libertà costituzionali e dei diritti fondamentali per porre l'accento sulla dignità umana quale «diritto di essere se stessi».

24 - Tale ricostruzione appartiene ad H. HOFMANN, *op. cit.*, 625 ss., che ricomprende nella prima teoria: G. DÜRIG, *op. ult. cit.*, 15; *Id.*, *Die Menschenauffassung des Grundgesetzes*, in *Juristische Rundschau*, 1952, 259 ss.; Ch. STARCK, *Art. 1, co. 1, f. 1*, in H. VON MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK (a cura di), *Das bonner Grundgesetz Kommentar*, vol. I, Beck, München, 1985, 3 ss.; *Id.*, *Menschenwürde als Verfassungsgarantie im modernen Staat*, in *Juristen Zeitung*, 1981, 457 ss. (critico delle concezioni «sociologiche» della *Menschenwürde*); nella seconda: N. LUHMANN, *Grundrechte als Institution*, Berlin, 1965, 53 ss.; D. GRIMM, *Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen*, in *VVDStRL*, 42, 1984, 65 s.; E.-J. LAMPE, *Gleichheitssatz und Menschenwürde*, in *Festschrift für Maihofer*, 1988, 265 ss.; A. PODLECH, *Art. 1, co. 1*, in *Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Reihe Alternativkommentare)*, a cura di R. Wassermann, vol. I, Luchterhand, München, 1989, 12 ss.; K. STERN, *Menschenwürde als Wurzel der Menschen- und Grundrechte*, in N. ACHTERBERG - W. KRAWIETZ - D. WYDUCKEL (a cura di), *Recht und Staat im sozialen Wandel. Festschrift für Hans Ulrich Scupin zum 80. Geburtstag*, Berlin, 1983, 627 ss.; P. BADURA, *Generalprävention und Würde des Menschen*, in *Juristen Zeitung*, 1964, 337 ss.; E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Das Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung*, in *Id.* (a cura di), *Recht, Staat, Freiheit*, Frankfurt a.M., 1991, 58 ss.; critico sulla validità universale del principio della tutela della dignità dell'uomo, inteso invece come elemento di integrazione v. P. HÄBERLE, *Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft*, in J. Isensee, P. Kirchhof, *Handbuch des Staatsrechts*, vol. I, Berlin, 1987, 815 ss., secondo cui la dignità dell'uomo costituisce una base antropologico-culturale dello stato costituzionale e di cui la democrazia pluralistica rappresenta la «conseguenza organizzativa»; *Id.*,

Nella dottrina tedesca ci si è interrogati se la dignità umana possa ritenersi un diritto fondamentale e così si è sostenuto che l'art. 1, par. 1, *Grundgesetz* (secondo cui «La dignità umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla») dispone il «diritto ad una esistenza degna della persona» (Bloch)²⁵. Il dibattito dottrinale tedesco si incentra sulla interpretazione della formula di cui all'art. 1, par. 1, *Grundgesetz*, e da cui è stata tratta la c.d. «formula oggetto», secondo cui la dignità umana risulta violata ogniqualvolta l'essere umano concreto si trova ad essere svilito a puro mezzo, ad oggetto²⁶. Anche all'interno di tale dibattito è stato evidenziato come la dignità umana finisca per differenziarsi in molteplici contenuti in ragione dei diversi presupposti teorici da cui muovono le singole ricostruzioni²⁷. Ed infatti il principio del rispetto della dignità umana, pur nel fondamento (generalmente accettato) del riconoscimento del valore della persona umana, continua, in ragione delle differenti base ideologiche e culturali²⁸, a vedersi attribuito il valore di «principio supremo» unitamente però ad un'assenza di (o difficoltà di specifica) determinazione di contenuto²⁹.

Nello sviluppo storico del costituzionalismo moderno il richiamo al rispetto della dignità umana ha rappresentato il valore di base che ha accompagnato l'affermazione dei diritti individuali in quanto principio di giustificazione del diritto di difesa dell'individuo dal potere e

Stato costituzionale, in *Enc. giur. Treccani, ad vocem*; ID., *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Giuffrè, Milano, 2003, 4 ss.

25 - Con riguardo all'ordinamento tedesco, va segnalato che il *Bundesverfassungsgericht* fino al 2010 non aveva mai riconosciuto esplicitamente che il principio della dignità umana potesse essere inteso nel senso di garantire un determinato livello di prestazioni. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco infatti aveva più volte riconosciuto un diritto costituzionalmente garantito all'assistenza sociale ed alle prestazioni minime essenziali, ma raramente in tali pronunce veniva richiamato il principio della dignità umana, fondandosi piuttosto le argomentazioni del Tribunale costituzionale sul contenuto del principio di eguaglianza. Con la sentenza del 9 febbraio 2010, *Hartz-IV-Gesetz*, il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto la legislazione sottoposta al suo giudizio (e relativa alle modalità di calcolo degli sgravi fiscali) insoddisfacente ad assicurare «un minimo esistenziale *menschenwürdig*» Per un commento a tale sentenza v. P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo*, cit., 131 ss. Per D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, in S.P. Panunzio (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, cit., 53 ss., il richiamo alla dignità umana nelle motivazioni del Tribunale costituzionale tedesco insieme agli altri diritti fondamentali, pone l'interrogativo «se la dignità umana possa essere intesa come diritto fondamentale o piuttosto nella sua funzione di rafforzamento di un diritto costituzionale, ovvero, se essa possa essere considerata un principio euristico».

26 - Tale «formula», coniata da Dürig, *sub art. 1* (1958), in T. MAUNZ, G. DÜRIG, *Kommentar zum Grundgesetz*, Beck, München, 1996, ha alla sua base la visione kantiana e cristiana dell'uomo. Tale espressione è ampiamente utilizzata dalla dottrina tedesca e dal *Bundesverfassungsgericht*, al riguardo v., ad es., *BVerfGE*, 27, 1, 6 (1969); *BVerfGE*, 30, 1, 25 (1970); *BVerfGE*, 45, 187, 228 (1977); *BVerfGE*, 87, 209, 228 (1992).

27 - Ch. STARCK, *Sub art. 1*, in H. VON MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK, *Das bonner Grundgesetz Kommentar*, vol. I, cit., 32 ss., che distingue tra «*christliche, humanistisch-aufklärerische, marxistische, systemtheoretische und behavioristische Würdenkonzepte*»; ID., *The Religious and Philosophical Background of Human Dignity and its Place in Modern Constitutions*, in D. KRETZMER, E. KLEIN (a cura di), *The Concept of human Dignity in Human Rights Discours*, The Hague-London-New York, 2002, 183 ss.

28 - Così F. SACCO, *op. ult. cit.*, 586; v. già Ch. STARCK, *Sub art. 1*, cit.; G. OESTREICH, *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß*, Duncker & Humblot, Berlin, 1978, trad. it., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di G. Gozzi, Laterza, Roma-Bari, 2004, 7.

29 - In tal senso H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, cit., 623-624.

dall'autorità³⁰. A questo proposito si registra una contrapposizione fra quanti ricollegano l'idea dell'esistenza di diritti connaturati all'essere umano alle correnti giusnaturalistiche e quanti invece escludono tale collegamento, ritenendo che i fondamenti del liberalismo europeo, nel quale vanno rintracciati gli elementi di base della contemporanea storia dei diritti dell'uomo, debbano essere posti in stretto rapporto con le dottrine politiche della moderazione, del consenso e della separazione dei poteri³¹.

Con riguardo alla Costituzione repubblicana (nella quale la dignità umana è citata o comunque rinvenibile in diversi articoli: 3, 13, 27, 32, 36, 41), è nell'art. 2 Cost. che bisogna ravvisare il più solido fondamento della tutela della dignità umana, giacché è su questa che si fondano il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo³². L'espressione «pari dignità sociale», contenuta nell'art. 3 Cost., è stata oggetto in dottrina di diverse ricostruzioni, ma ancora aperte sono le questioni relative alla identificazione o meno della «dignità sociale» con la dignità umana *tout court*, ed alla distinzione della «pari dignità sociale» rispetto al principio di uguaglianza (*id est*, se la prima debba ritenersi una mera specificazione del secondo). Infatti, se per Carlo Esposito la «pari dignità sociale» (quale diritto all'onore) costituisce il fondamento della dignità dell'uomo, per altri l'espressione «pari dignità sociale» indica la necessità di una «parità di condizioni»³³.

30 - P. RIDOLA, *Profilo storico del costituzionalismo moderno*, in *Id.*, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, cit., 1 ss.

31 - P. RIDOLA, *Profilo storico del costituzionalismo moderno*, cit., 1 ss.

32 - In dottrina v. (oltre agli scritti già citati) A. BARBERA, *Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale*, in *Iustitia*, 1962, 129 ss.; *Id.*, *Art. 2 Cost.*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. Branca, Il Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1972; G. FERRARA, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, 1089 ss.; A. BALDASARRE, *Libertà. I) Problemi generali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIX, Roma, 1990, 20; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 1990, 47; A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 347; M. PANEBIANCO, *Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 2002, 151 ss.; P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi*, Giuffrè, Milano, 2003, 2 ss.; R. BIFULCO, *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Rass. parl.*, 2005, 63 ss.; A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Aracne, Roma, 2007; F. VIOLA, *I volti della dignità umana*, in *Colloqui sulla dignità umana*, a cura di A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo, Aracne, Roma, 2008; E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterrane 2006*, Editoriale scientifica, Napoli, 2008; G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. cost.*, 2008, 379 ss.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Laterza, Roma-Bari, 2009; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di F. Modugno*, Jovene, Napoli, 2011; V. BALDINI, *Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della disciplina sul trattamento del malato mentale)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2012, 2, (25.11.2012).

33 - G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., 1089 ss. Nella giurisprudenza costituzionale la «pari dignità sociale» è stata declinata a volte come espressione del principio di eguaglianza formale ed altre volte invece di quello in senso sostanziale: nella sent. n. 494 del 2002, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma (art. 278, comma 1, c.c.) che escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturali e le relative indagini, per violazione del «diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all'art. 2 Cost., e del principio di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali». Nella sent. n. 388 del 1999 la Corte costituzionale, in un *obiter dictum*, ha affermato che i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. sono «sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona». In tale inciso i diritti inviolabili dell'uomo vengono a presentarsi come consequenziali al riconoscimento della dignità della persona.

Indubbiamente il principio della intangibilità della dignità umana si presenta carico di molteplici – ed a volte contrastanti – contenuti, a loro volta discendenti da differenti premesse culturali, religiose ed ideologiche. Pertanto l'affermazione in via giurisprudenziale di tale principio pone (e non può non porre) problemi di non agevole soluzione³⁴.

Nelle argomentazioni della giurisprudenza costituzionale il richiamo al principio del rispetto della dignità umana finisce spesso per operare in correlazione con altri diritti o libertà assumendo la veste di meccanismo di «rafforzamento del campo di applicazione dei diritti»³⁵. Il timore spesso palesato dalla dottrina riguarda il possibile utilizzo del richiamo al principio della dignità umana non più come «rafforzamento» della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti bensì come «giustificazione» di una teoria dell'obbligo del legislatore (e, più in generale, dei pubblici poteri) di adozione di scelte limitative dei diritti³⁶. A questo proposito Paolo Ridola, richiamando la dottrina statunitense contemporanea, ha evidenziato «il rischio» che si può correre invocando il principio della tutela della dignità umana come criterio giustificativo limitativo delle sfere di libertà. In questi casi il richiamo alla dignità umana può svolgere la funzione di «cavallo di troia» che introduce nei circuiti deliberativi della democrazia liberale «concezioni del mondo egemoni o prevalenti nella società in un dato momento storico»³⁷.

In altra sede³⁸ chi scrive ha affermato che la dignità umana tutelata dalla Costituzione repubblicana vada intesa quale valore fondante di un ordinamento pluralistico, solidale e basato sul riconoscimento dell'altro. Questo approccio muove dalla considerazione della necessità di individuare modelli interpretativi che, seguendo il «filo conduttore della storia del costituzionalismo», operino nella duplice direzione di «garanzia delle differenziazioni del tessuto sociale» e di «garanzia indirizzata a promuovere le condizioni per la compiuta realizzazione e per il pieno sviluppo di identità differenti»³⁹. Nella tutela della dignità umana, il principio solidaristico si fonda con il principio pluralistico e con il principio del riconoscimento dell'altro⁴⁰. E se il tema della dignità umana è «scesa dal piedistallo»⁴¹ è bene che le relative

34 - P. RIDOLA, *Intervento*, in *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Seminario su *La dignità umana*, cit., 18: «sullo sfondo delle clausole costituzionali che riconoscono l'intangibilità della dignità umana vi sono determinate concezioni antropologiche, visioni dell'uomo radicate nella storia, nelle tradizioni, nella cultura dei popoli. Tutto questo rende particolarmente problematica l'estensione della dignità umana su un piano più ampio».

35 - D. SCHEFOLD, *op. ult. cit.*, 11.

36 - Così D. SCHEFOLD, *op. ult. cit.*, 12, che prospetta il timore di una «operatività della dignità umana» quale strumento di legittimazione di una teoria limitativa dei diritti.

37 - Secondo P. RIDOLA, *op. ult. cit.*, 101, la collocazione della dignità umana «su un piedistallo troppo elevato e del tutto separato dalle dinamiche delle libertà e dei diritti costituzionali» può infatti servire a «coonestare, soprattutto nel campo della bioetica, posizioni conservatrici». Ed infatti nella dottrina nordamericana è al principio della *liberty* che vengono ricondotti i principi «della *self definition*, della *independence* e della *personal responsibility*, frequentemente richiamati dalla cultura giuridica europea nelle questioni che investono la dignità dell'uomo».

38 - F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, cit., 56 ss.

39 - P. RIDOLA, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, cit., 38.

40 - C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1957-1958, 49 ss., ora in *Id.*, *Diritto costituzionale vivente*, Giuffrè, Milano, 1992, 167, specifica come la proclamazione ex art. 3 Cost. della pari dignità sociale dei cittadini «pretende ... che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai ... a giudice delle altrui indegnità e che non esprima ... valutazioni negative sulle

riflessioni esprimano sempre «la volontà di tradurre il valore della dignità umana ... in *figure sostanziali*⁴²»: il diritto alla vita, il diritto alla integrità della persona, la proibizione della tortura e della schiavitù, il diritto al pieno sviluppo della persona umana, la tutela da situazioni di sfruttamento.

Il problema costituzionale della intangibilità della dignità umana si pone come “un itinerario, intrinsecamente plurale, di storia della cultura”⁴³. E proprio collocando l'esame della dignità umana nel quadro dell'affermazione storica delle libertà, emerge con chiarezza come sia la «novità irripetibile di ogni uomo» (novità «che deriva dalla altrettanto irripetibile articolazione di atti, di comportamenti, di relazioni, attraverso cui si forma un'identità personale, una vita personale, inedita rispetto ad ognuno, che emerge dalla realtà naturale e sociale») a caratterizzare ogni persona. E pertanto il «nesso inscindibile» fra dignità umana e libertà trova il proprio fondamento esattamente su queste basi «che non tagliano fuori dal discorso sulla dignità la dimensione della posizione dell'uomo nell'universo, ma ne riportano la direzione di senso nell'esplorazione del problema della libertà»⁴⁴. La prostituzione, rendendo la persona mero “oggetto” o “merce” (se non “schiava” nel mercato del sesso) si pone esattamente in antitesi rispetto alla “direzione di senso” dello sviluppo delle libertà e della formazione di una autenticamente libera personalità⁴⁵.

Il principio personalista (cui si ricollega anche il principio di eguaglianza)⁴⁶, esprimendo una priorità di valore della persona (e non solo rispetto allo Stato, ma anche rispetto al mercato) pone un limite invalicabile all'intervento di qualunque soggetto, pubblico o privato, nei confronti dell'individuo, in ragione dell'individuazione, da parte della Carta costituzio-

persone». In nota (n. 99, p. 167) Esposito spiega che tale principio «non esprime solo il desiderio che siano rimossi mali e miseria materiale e morale che degradano gli uomini nel giudizio degli altri uomini, ma vieta categoricamente ai singoli come semplici membri della società ... di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini»; v. anche ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, 61.

41 - P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, cit., 101 ss.

42 - Corsivo mio.

43 - P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, cit., 81, che, evidenziando la differenza intercorrente fra la riflessione dottrinale tedesca e quella statunitense, sottolinea che il discorso sulla dignità umana se “evoca per un verso una pretesa di universalità”, per altro verso “si situa all'interno di paesaggi discorsivi differenti, rinviando a culture di riferimento e a tradizioni stratificate, in breve ad antropologie differenti”.

44 - P. RIDOLA, *op. ult. cit.*, 133, che (citando R. DE MONTICELLI, *La novità di ognuno. Persona e libertà*, Garzanti, Milano, 2010) aggiunge: «Di questa libertà ogni uomo fa quotidianamente esperienza perché “l'esperienza della libertà è l'esperienza che le persone fanno del loro essere persona, e del loro essere *quelle* persone”. Di questa esperienza di libertà è, in definitiva, intessuta la dignità che esprime la collocazione di ogni uomo nel mondo”. E più avanti (pag. 135) aggiunge: «In breve, non ritengo che, nello stato costituzionale di democrazia pluralistica, sia coerente con l'ispirazione di esso costruire la dignità dell'uomo come un baluardo etico che fronteggia il “principio libertà”, soprattutto ove si muova dalla premessa che, in tali esperienze costituzionali, esso non si identifica più in un “individualismo possessivo”, non solo sul terreno dei rapporti economici, perché è inserito in un quadro di compatibilità che ne esalta le virtualità sul terreno della responsabilità e del riconoscimento reciproco».

45 - P. RIDOLA, *op. ult. cit.*, 138: «*Che cos'è infine la dignità dell'uomo, se non il posto che ad ogni uomo libero tocca di occupare nella sua irripetibile diversità? Come possibilità di realizzare il proprio progetto di vita, che la comunità politica protegge perché in essa è racchiuso anche il nucleo primigenio della sua libertà*».

46 - C. MORTATI, *op. ult. cit.*, 371.

nale, dell'esistenza di una sfera «inviolabile» della personalità sia fisica che morale (limite posto, oltre che dall'art. 2, dagli artt. 13 e 32 Cost.); e tale principio comporta anche il riconoscimento della necessità dell'intervento dei poteri pubblici per consentire «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.) con la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono l'effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica, economica e sociale. La Costituzione pone esplicitamente un'esigenza di tutela della persona anche nel senso di «sviluppo» della stessa: è intorno alla «persona sociale» che si impernia «il complesso intreccio dei principi consacrati nella prima parte», i quali, «lungi dal giustapporre fra loro individualismo e solidarismo, vogliono comporli nell'armonia richiesta da ciò che costituisce l'essenza di ciascuno dei due termini» (e di qui anche il ruolo dei diritti sociali quali strumenti di garanzia di partecipazione «in condizioni di libertà, di consapevolezza e di responsabilità»⁴⁷ di ciascuno alla vita sociale).

La rapida analisi, sopra tratteggiata, del percorso storico dello sviluppo dei diritti e delle libertà (e del relativo dibattito dottrinale) dimostra che la direzione percorsa dal costituzionalismo moderno è esattamente opposta a quella indicata nell'ordinanza di rimessione che ha dato vita alla pronuncia in esame. I contenuti della sent. n. 141 del 2019 costituiscono un'ulteriore occasione di riflessione sulla portata dell'art. 2 Cost., giacché la Corte svela come le argomentazioni del giudice *a quo* (volte a riconoscere – in base all'art. 2 Cost. – una “piena” libertà di autodeterminazione del singolo) finiscano invece per “abbandonare” il singolo in una condizione di perdurante debolezza, sottomissione e sfruttamento (in cui la “sovranità del singolo” – comunque assente nella sua assolutezza nell'art. 2 Cost. quale disposizione fondata anche sul principio di solidarietà e sul valore relazionale dell'esperienza giuridica – è funzionale all'affermazione di una piena ed indiscussa “sovranità del mercato”!). E così la Corte giunge alla conclusione (che è posta nella intitolazione del presente contributo) che nega alla prostituzione la qualità di diritto fondamentale: lo “sviluppo della persona” quale obiettivo posto dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non può ritenersi operante anche nella direzione di difesa (o addirittura di promozione) di situazioni di sfruttamento della persona medesima. La Corte rigetta la tesi secondo cui l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall'art. 2 Cost. quale diritto inviolabile della persona umana. La prostituzione volontaria non partecipa della natura di diritto inviolabile perché – pur coinvolgendo la sfera sessuale di chi la esercita – non è espressione di libertà sessuale (eventualmente solo di iniziativa economica) e non può ritenersi strumento di “sviluppo della persona”.

La Corte scioglie dunque l'equivoco fra libertà sessuale e libertà di prostituzione e sottolinea come la necessità costituzionale di rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione della persona non possa essere utilizzata per affermare un “diritto alla prostituzione”⁴⁸.

47 - C. MORTATI, *op. ult. cit.*, 383.

48 - E la Corte evidenzia che la tesi sostenuta dal giudice *a quo* «avrebbe una forza espansiva che va oltre le fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento» (*id est*, una completa liberalizzazione del fenomeno della prostituzione), sicché sarebbero destinate a cadere anche tutte le altre previsioni punitive dell'art. 3 della l. n. 75 del 1958 che colpiscono forme specifiche di “cooperazione” alla prostituzione altrui e «Risulterebbe posta in dubbio persino la legittimità costituzionale dell'incriminazione dell'induzione alla prostituzione (n. 5 e 6 dell'art. 3 l.

La Corte rigetta l'assunto secondo cui la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana», costituendo soltanto «una particolare forma di attività economica» (e di qui le ulteriori riflessioni sulla portata dell'art. 41 Cost., v. *infra* par. 4). Nel caso della «offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo», la sessualità dell'individuo si pone solo come «mezzo per conseguire un profitto»: viene dunque ad essere una «prestazione di servizio» inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. E – aggiunge la Corte - l'assenza di divieto, da parte della legislazione vigente, dell'offerta di sesso a pagamento, non significa che essa si configuri come espressione di un diritto costituzionalmente tutelato⁴⁹.

4. La prostituzione in quanto attività economica. Il limite della tutela della dignità umana ex art. 41, secondo comma, della Costituzione.

La Corte, dopo aver escluso che la prostituzione possa essere ritenuta ricompresa nel raggio di azione dell'art. 2 Cost., e dopo aver rilevato che la prostituzione libera e volontaria può essere configurata solo come «una particolare forma di attività economica», passa ad analizzare la questione relativa alla compatibilità delle disposizioni impugnate con la libertà di iniziativa economica (prevista dall'art. 41 Cost.), giacché (secondo l'ordinanza di rimessione) il volontario esercizio della prostituzione, in quanto attività professionale, costituirebbe espressione di tale libertà (appunto violata dalle indicate disposizioni legislative).

Secondo il giudice *a quo*, le disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità sarebbero lesive («anche») della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) giacché impedirebbero alla persona liberamente dedita alla prostituzione di svolgere la propria attività in modo organizzato. Riconosciuto che lo svolgimento della prostituzione (libera e consapevole) rientra nell'alveo dell'iniziativa economica, resta da interrogarsi se la stessa si ponga in contrasto con uno dei valori («che la Costituzione considera preminenti») menzionati dal se-

n. 75/1958), ove scevra da violenza, minaccia o inganno (modalità di condotta che, nell'architettura della l. n. 75/1958, integrano una circostanza aggravante speciale)».

49 - La Corte costituzionale rigetta anche la tesi – sostenuta nella ordinanza di rimessione – volta a configurare la prostituzione come «libera attività professionale». L'ordinanza di rimessione citava, a sostegno di tale tesi, la riconosciuta imposizione tributaria del reddito da prostituzione, in quanto «prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione di attività economiche» (Cass. civ., sez. V, sent. 13.5.2011, n. 10578), ed il riconoscimento da parte della Corte di giustizia (sent. 20 novembre 2011, causa C-268/99, Jany e altri) della prostituzione come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo. A queste due considerazioni la Corte costituzionale replica che «La circostanza che la giurisprudenza di legittimità consideri tassabili i proventi della prostituzione è poco significativa, giacché l'ordinamento tributario assoggetta a imposizione anche i proventi derivanti da fatti o atti qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti a sequestro o confisca penale (art. 14, co. 4, l. n. 537/1993)». E, con riguardo alla portata della sent. della Corte di giustizia 20.11.2011, causa C-268/99, Jany e altri, la Corte costituzionale precisa che, nella pronuncia della Corte di giustizia, la prostituzione è qualificata come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo «al solo fine di escludere che l'esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato (nella specie l'Olanda, Paese la cui legislazione è ispirata al modello «regolamentarista») non abbia adottato misure repressive ove il medesimo comportamento sia posto in essere da un proprio cittadino».

condo comma dell'art. 41 Cost. (secondo cui la libertà di iniziativa economica non può svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana») e di fronte ai quali la tutela della libertà di iniziativa economica è destinata a cedere.

La Corte rileva che (“anche nell’attuale momento storico”), pur in assenza “di vere e proprie forme di prostituzione forzata”, la scelta di prostituirsi si radica (“nella larghissima maggioranza dei casi”) in “fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”. E questo costituisce il dato che il giudice *a quo* dimostra di non cogliere: la riduzione delle “opzioni esistenziali” di cui la prostituzione è, al tempo stesso, effetto (in quanto scelta maturata da persona che in quel momento ritiene di non avere altra strada da percorrere) e causa (perché l’esperienza insegna che l’ingresso nel circuito della prostituzione segna fortemente anche per il futuro la persona interessata). E la Corte evidenzia che “può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali”.

L’attenzione (la Corte parla di “preoccupazione”) per la tutela delle persone coinvolte comporta l’adozione di politiche volte sia a diminuire (se non annullare) le occasioni di ingresso nel mondo della prostituzione, sia a tutela delle persone che hanno già compiuto tale passo, le quali, anche se autrici di una scelta iniziale libera e consapevole, vengono a trovarsi esposte, nell’esercizio della loro attività, a molteplici pericoli connessi (oltre che a rischi per l’integrità fisica e per la salute) anche all’ingresso in un mondo dal quale è tutt’altro che semplice uscire volontariamente (per la facilità di indebite pressioni e di ricatti).

E, posta di fronte al quesito se la prostituzione sia un’attività economica in contrasto con la dignità umana, la Corte afferma che «nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo co., Cost.», il concetto di «dignità» va inteso “in senso oggettivo”. La Corte esclude che la dignità umana limite della libertà di iniziativa economica possa avere una accezione “soggettiva” (nel senso in cui la concepisce ogni singola persona): «È il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un’attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente».

In questo passaggio della motivazione della sent. n. 141 del 2019 riemerge tutta la complessità della riflessione giuridica sulla dignità umana.

Le parti private e l’Avvocatura dello Stato si erano contrapposte su questo punto, facendo leva, le prime, su una concezione della dignità in senso soggettivo (cioè rimessa alla valutazione delle singole persone interessate) e la seconda su una nozione di dignità in senso oggettivo (la cui determinazione è rimessa al legislatore). Le dimensioni del presente lavoro non consentono di soffermarci dettagliatamente sul punto, ma va rilevato che tale dicotomia (dignità in senso soggettivo vs. dignità in senso oggettivo) è errata e fuorviante. La complessa riflessione scientifica sulla dignità umana⁵⁰ non si lascia ingabbiare in una così

50 - Vedi *supra* nota n. 30.

“semplificante” contrapposizione che ha la sola capacità di far smarrire il significato profondo del richiamo alla dignità umana. Ad un sommario esame, appare subito evidente come entrambe le definizioni si rivelino ampiamente insoddisfacenti, giacché la prima accezione finisce per dissolvere ogni riflessione sulla dignità umana in una “signoria – o sovranismo – dell'io”, peraltro di difficile (se non impossibile) armonizzazione o coordinamento con tutti gli altri “io” che compongono la *societas*, mentre con la seconda accezione si corre il rischio di consegnare nelle mani del legislatore il potere di definizione di “una moralità pubblica” (anche se limitata dai vincoli costituzionali)⁵¹.

E, tornando alla motivazione della sent. n. 141 del 2019, bisogna evidenziare che la Corte non si impegna in una riflessione (per così dire) “onnicomprensiva” del concetto di dignità umana, ma circoscrive (esplicitamente) la sua riflessione all'interno della “cornice” dell'art. 41 Cost. In altre parole, la Corte circoscrive la propria riflessione con riguardo alla individuazione del contenuto del limite alla libertà di iniziativa economica posto dalla tutela della dignità umana. A questo proposito, va rilevato che il richiamo (da parte della Corte) al ruolo del legislatore implica la necessità che il limite del rispetto della dignità umana da parte della libertà di iniziativa economica debba trovare esplicitazione in una norma di legge chiamata dunque a dare concretezza alla “tutela della dignità umana”.

Emerge così un ulteriore profilo di riflessione che la pronuncia in esame pone all'attenzione della dottrina e che riguarda il rapporto intercorrente fra l'art. 2 Cost. e l'art. 41 Cost. In dottrina⁵², come noto, le riflessioni relative all'art. 41, secondo comma Cost. - e cioè alla portata della nozione di “dignità umana” come limite alla libertà di iniziativa economica - collegano strettamente tale disposizione costituzionale con i primi articoli della Costituzione (in particolare con gli artt. 2 e 3 Cost.), in quanto fondamento del principio personalista. Nella

51 - E la contrapposizione registrata nel caso in esame (in cui la tutela della dignità della persona era invocata da entrambi i contendenti) conferma la previsione da tempo segnalata dalla migliore dottrina con riguardo alla formula della “dignità umana” e rappresentata dal rischio di utilizzo della stessa anche in funzione di limitazione dei diritti.

52 - In dottrina sulla libertà di iniziativa economica e sulla portata dell'art. 41 Cost. v. C. ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41*, in *Giur. cost.*, 1962, 37 s.; A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, 582 ss.; M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983; Id., *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, vol. V, Utet, Torino, 1991, 373 ss.; ID., *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in AIC, *Annuario 2011. Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana*, Jovene, Napoli, 2014, 99 ss.; G. MORBIDELLI, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989; G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 1992, 7 ss.; A. PACE, *Libertà “del” mercato e “nel” mercato*, in *Pol. dir.*, 1993, 329 ss.; G. BOGNETTI, *La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma*, Giuffrè, Milano, 1993; ID., *La Costituzione economica*, in AA.VV., *Lezioni magistrali di diritto costituzionale*, a cura di A. Vignudelli, Mucchi, Modena, 2011, 162 ss.; ID., *La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in AA.VV., *La Costituzione economica*, Cedam, Padova, 1997, 69 ss.; A. CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, Bonanno, 1994; S. CASSESE, *La nuova Costituzione economica. Lezioni*, Bari-Roma, Laterza, 1995; G. BERTI, *Democrazia, pluralismo e sistema economico (le Costituzioni e l'Unione europea)*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 1996, 1141 ss.; A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Giuffrè, Milano, 1997; R. NANIA, *Libertà economiche: impresa e proprietà*, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, Giappichelli, Torino, 2006, 195 ss.; P. COSTA, *Costituzione e ordinamento economico: il contributo del pensiero ordoliberal*, in AA.VV., *L'economia e la legge*, a cura di G. Cocco, Giuffrè, Milano, 2007, 297 ss.; L. CASSETTI, *Stabilità economica e diritti fondamentali. L'euro e la disciplina costituzionale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2002; AA.VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Il Mulino, Bologna, 2010; G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione economica italiana: passato e attualità*, in *Dir. e soc.*, 2010, 333 ss.

sent. n. 141 del 2019 la Corte tende, almeno formalmente, a tenere ben distinte le due disposizioni costituzionali sviluppando due differenti àmbiti di riflessione: il primo è quello nel quale la Corte nega alla prostituzione la qualità di diritto fondamentale, escludendo dunque che la prostituzione rientri nel raggio di azione dell'art. 2 Cost.; il secondo è quello relativo alla giustificazione della limitazione della prostituzione come attività economica in quanto in contrasto con la dignità umana. Ed infatti, con riguardo alla nozione di “dignità umana” ex art. 41, secondo comma, cost., la Corte dichiara di rimanere “nella cornice dell'art. 41 Cost.” e non si sofferma in un'analisi della portata (e del significato) del principio personalista (e degli artt. 2 e 3 Cost.) preferendo optare per una nozione meno “impegnativa” (dignità in senso oggettivo) che finisce per risolversi nella determinazione da parte del legislatore (in quanto “interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico” e che dunque non si muove in uno spazio di piena discrezionalità) di discipline normative volte a tutelare l'individuo di fronte ad attività economiche che “degradano e sviliscono” la persona (nel caso di specie perché “riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”).

La Corte finisce così (si potrebbe dire “inevitabilmente”) per “tornare” al principio personalista (e dunque agli artt. 2 e 3 Cost.), quando fonda la legittimità costituzionale delle norme penali in questione sulla condizione di debolezza e di tutela delle persone coinvolte. E, a questo proposito, va aggiunto che la scelta del legislatore italiano (ampiamente condivisa nel panorama internazionale) fondata sul c.d. modello abolizionista, e volta ad inibire che l'esercizio della prostituzione possa essere oggetto di attività imprenditoriale, discende dalla «identificazione nella persona che si prostituisce del “soggetto debole” del rapporto».

5. Il bene giuridico protetto e la “sostanza delle cose”.

Fra le argomentazioni fatte valere nell'ordinanza di rimessione trova spazio anche la questione relativa al bene giuridico protetto dalle disposizioni legislative oggetto del giudizio di costituzionalità. Tale questione era stata posta dal giudice *a quo* con riguardo sia alla asserita lesione dei principi di offensività e di indeterminatezza della fattispecie di reato, sia con riguardo al “mutamento di prospettiva” maturatosi dagli anni Cinquanta ad oggi per cui il bene giuridico (la moralità pubblica) allora tutelato non è più meritevole di tutela penale, come confermato dalla sopravvenuta giurisprudenza penale che ha individuato il bene giuridico protetto nella tutela della libertà sessuale e della dignità della persona. La questione si interseca dunque con le riflessioni relative alla tutela della dignità umana e va segnalato che, in questo àmbito, il richiamo alla dignità umana era compiuto dal giudice *a quo* (e dalle parti private) ad ulteriore sostegno – e richiamando anche alcuni esiti della giurisprudenza penale – della linea argomentativa fondata sulla “libera scelta” di chi intende prostituirsi.

Effettivamente, con riguardo alla individuazione del bene giuridico protetto dalle disposizioni della legge n. 75/1958 (pubblica moralità, tutela della persona, libertà di scelta in campo sessuale), è possibile rinvenire nella giurisprudenza della Cassazione differenti orientamenti. La Corte costituzionale pone l'accento sulla più recente giurisprudenza della Cassa-

zione⁵³, che individua il bene giuridico protetto dalla l. n. 75/1958 nella dignità della persona che si prostituisce, per difenderla dallo sfruttamento e dalla strumentalizzazione da parte di terzi, sicché il bene protetto dalla l. n. 75/1958 viene ad essere la dignità della persona “che non può costituire materia di contrattazioni”.

E così ci si ricollega alla più ampia questione se la disciplina penale della prostituzione possa ritenersi interamente rimessa alle valutazioni del legislatore o se invece vi siano, in materia, scelte costituzionalmente necessitate. La sent. n. 141 del 2019 individua l'esistenza di un netto *favor* costituzionale nei confronti delle discipline abolizioniste e neo-proibizioniste, *favor* che trova il proprio fondamento nel rispetto della dignità umana. L'incriminazione delle “condotte parallele” costituisce una soluzione costituzionalmente imposta e il legislatore non può, nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con una strategia diversa. In questa prospettiva la sentenza in esame viene a costituire un ulteriore tassello nella riflessione sul concetto di dignità umana, ed in particolare in tema di lotta contro lo sfruttamento delle persone. Infatti, con riguardo alla prostituzione, bisogna riconoscere non solo che la relativa scelta non è mai completamente libera, ma soprattutto che chi ruota “intorno” alla prostituzione è mosso dall'intento di sfruttare l'attività di chi si prostituisce.

La vicenda affrontata nella sent. n. 141 del 2019 costituisce un esempio di utilizzo - mediante lo sdoganamento culturale della prostituzione e l'utilizzo di formule linguistiche eleganti (escort, operatrici sessuali, facilitatori, ecc.) - degli schemi del liberismo economico per legittimare attività di sfruttamento di situazioni di debolezza. Pertanto è da apprezzare la scelta della Corte costituzionale volta a ribadire la tutela (costituzionalmente garantita) di una particolare categoria di “soggetti deboli” (in questo caso nei confronti dei mercanti di sesso)⁵⁴. La persona che vende prestazioni sessuali è potenzialmente una vittima (questa è “*la sostanza delle cose*”). Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi complice della “industria del sesso”. A questo proposito, significativa è anche la scelta della Corte costituzionale di ricordare le motivazioni che portarono all'approvazione della legge Merlin: «allo Stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è lecito di sacrificare una parte della popolazione, la più debole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne»⁵⁵. Queste parole, pronunciate nel dibattito sorto in occasione dell'approvazione della legge Merlin, indicano la perdurante attualità di scelte indirizzate alla tutela di situazioni di oggettiva debolezza. Ed è parimenti importante ricordare che, in occasione della approvazione della legge Merlin, la previgente disciplina (ispirata al modello regolamentarista e basata sulle “case chiuse”) era esplicitamente indicata come contrastante con il «rispetto della persona umana» e con i principi di «pari dignità sociale» e di promozione dell'eguaglianza sostanziale

53 - Cass. pen., sez. III, sent. 17 novembre 2017 - 30 marzo 2018, n. 14593 (v. già Corte costituzionale, sent. n. 44 del 1964); Cass. pen., sez. III, 19 luglio 2017 - 7 febbraio 2018, n. 5768; Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2004 - 2 settembre 2004, n. 35776.

54 - S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006, 262, invita a non cadere nella trappola di un avaloriale e sfrenato neoliberalismo economico.

55 - Così la relazione del senatore Boggiano Pico del 21.1.1955 alla prima commissione permanente del Senato.

dei cittadini in vista del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.): valori che necessitano ancora di essere tutelati e perseguiti.